Relazione in merito alle Audizioni del Presidente dell'INPS presso al la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Aggiornato al 24.2.2020

Sommario

Corte di Cassazione n. 26039 del 2019	
Aggiornamento dei dati riguardanti il riscatto di periodi non coperti da contribuzione c.d. "pace contributiva"	

Ricongiunzione della contribuzione versata nella gestione separata dell'INPS alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 26039 del 2019

Con riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n.26039/2019 si rappresenta quanto segue.

Orientamento vigente in Inps

A causa della sua particolare configurazione, la gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge n.335/1995, pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria; totalmente ispirata al sistema di calcolo contributivo della pensione, non può essere pertanto ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzioni dei periodi assicurativi disciplinate dalle legge n.29/1979 e n.45/1990.

Per gli iscritti alla gestione pensionistica in questione, vanno difatti considerate preminenti le norme definite con il regolamento di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n.282 ("Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art.2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n.335") che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà.

La possibilità di ricongiunzione in Gestione Separata è stata esclusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 26 maggio 2006.

Ad avviso del Ministero "le linee di riforma delineata dalla legge n.335/1995 vanno nel senso di una graduale sostituzione del sistema retributivo con quello contributivo e apparirebbe dunque quantomeno incoerente affermare la possibilità di un trasferimento di contributi da una gestione con un assetto già interamente improntato a contributivo verso altre gestioni ancor in fase di transizione".

I periodi assicurativi accreditati nella gestione separata in argomento possono comunque essere valorizzati, previa verifica dei requisiti prescritti dalle singole disposizioni di legge, attraverso i seguenti istituti:

- computo di cui all'art.3 del D.M. n.282/1996 in base al quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". Le condizioni e i requisiti per l'accesso al computo sono riepilogati nella circolare Inps n.184/2015;
- totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42, e successive modificazioni e integrazioni (Circolare Inps n. 69 del 2006; circolare n. 9 del 2008; messaggio n. 219 del 04/01/2013);
- cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi l'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e successive modificazioni, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità applicabile ai lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (circolari Inps n.116/2011 e n.103/2017);

 cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni (circolari Inps n.120/2013 e n.60/2017).

Infine, qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età prevista per la pensione di vecchiaia.

Sentenza Cassazione Sez. Civile n.26039 del 15/10/2019

La Corte di Cassazione, con sentenza n.26039/2019, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

La questione controversa attiene all'esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell'art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata Inps e in entrata verso la cassa professionale).

Il giudice evidenzia che il tenore letterale del secondo comma dell'art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n.61 del 05/03/1999, che "...ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 legge n.45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato possa porsi come opzione rispetto al altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione..."

Parere Coordinamento Generale Legale

Tenuto conto delle motivazioni espresse in sentenza e delle emergenze processuali, si è ritenuto di interessare il Coordinamento Generale legale affinché esprimesse un parere sui seguenti aspetti:

- se l'orientamento assunto dalla giurisprudenza possa considerarsi consolidato e, pertanto, l'Istituto non intenda coltivare oltre un contenzioso sulla materia;
- se, in caso di risposta affermativa alla questione che precede, non si debba considerare la possibilità, per questioni di coerenza complessiva del sistema delle ricongiunzioni, di ritenere che nei confronti degli iscritti alla gestione separata operino anche le disposizioni di cui all'art. 1 c. 1 della citata legge n. 45/90. In altri termini se non sia il caso, in via amministrativa, di ammettere anche la cosiddetta ricongiunzione "in entrata" verso la gestione separata della contribuzione accredita presso le casse professionali.

Il citato Coordinamento con la risposta a firma dell'Avv. Lelio Maritato si è espresso nel senso di non condividere l'orientamento della Cassazione in commento, posto che lo stesso si fonderebbe esclusivamente

su una sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 61 del 5 marzo 1999) inconferente rispetto alla questione di diritto posta all'attenzione della Suprema Corte con il ricorso proposto dall'Inps. L'Avvocatura dell'Istituto precisa difatti che "...con il gravame proposto dall'Inps in sede di legittimità, si è censurata la sentenza della Corte territoriale impugnata per violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 45 del 1990, non scrutinata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia suddetta, sostenendo la inapplicabilità di tale norma e, quindi, l'impossibilità di ricorrere allo strumento della ricongiunzione, nel caso di lavoratore, che alla data del 31.12.1995 non possa far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, essendo, in tal caso, predicabile l'applicazione del diverso istituto previsto dal dlgs. n. 184/97, in base al quale non si contempla alcun trasferimento di contribuzione ma solo il cumulo della stessa. Si deriva come le fattispecie su enucleate siano differenti e come la pronuncia della Corte Costituzionale, posta a fondamento della sentenza della Cassazione in questione, sia del tutto priva di relazione con il tema proposto in sede di legittimità dall'Inps". Il Coordinamento, pertanto, ritiene di non "adeguarsi a tale isolata sentenza, in attesa di altre pronunce auspicabilmente di diverso tenore.".

Conclusioni

Alla luce di quanto rappresentato dal Coordinamento generale legale, si è dell'avviso di non mutare l'indirizzo oggi vigente nell'Istituto in attesa di un consolidamento e chiarimento della giurisprudenza in merito.

Si evidenzia, in ogni caso, che il perimetro del potenziale contenzioso deve ritenersi comunque limitato alle sole ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/90 in quanto questa norma si riferisce genericamente a "...gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo" (comma 1) o a "...forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi" (comma 2). Per converso, la legge n.29/1979 contiene un elenco più dettagliato delle gestioni previdenziali destinatarie dell'istituto della ricongiunzione (assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero gestioni speciali per i lavoratori autonomi) nel quale non pare possa ricomprendersi, neanche in via interpretativa, la gestione separata.